



Luogo di emissione	Numero: 40/S10	Pag.
Ancona	Data: 12/02/2010	<b>1</b>

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA  
N. DEL**

**Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse III° – Bando Misura 3.1.1. Sottomisura b) - Azione d) Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili - RETTIFICA.**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

**- D E C R E T A -**

- di approvare alcune modifiche, in esecuzione alla DGR 251 del 09/02/2010, recante "Regolamento CE1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 111, 122,125, 211, 212, 214, 221, 511, accordi agro ambientali d'area e filiere locali – modifiche e rettifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR 1446/09 ed alla DGR 2214/09", all'allegato A del DDS 434/S10 del 30.12.2009, bando di attuazione della misura 3.1.1. Sottomisura b) azione d) "Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili", secondo quanto riportato nell'**allegato 1** del presente atto che ne è parte integrante e sostanziale;
- di approvare altresì i chiarimenti, così come vengono riportati nell'**allegato 2** al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, finalizzati ad una migliore comprensione di alcuni punti dell'allegato A del richiamato DDS434/09;
- di confermare il giorno **15 aprile 2010** quale termine ultimo per la presentazione delle domande;
- di prorogare il caricamento della domanda sul sistema SIAR, già determinato con il suddetto DDS434/09, al **15 febbraio 2010**, per quanto detto nel documento istruttorio;
- di destinare alla azione d) Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili della Misura 3.1.1. Sottomisura b) "Diversificazione dell'attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività", per il 2009, **euro 4.500.000,00** ai sensi della DGR 251 del 09/02/2010;



Luogo di emissione	Numero: 40/S10	Pag.
Ancona	Data: 12/02/2010	<b>2</b>

- che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dalla quota FEASR, dalla quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità dei capitoli 30905609 UPB 3.09.05 e 30912705 UPB 3.09.12 del bilancio di previsione 2010;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale [www.agri.marche.it](http://www.agri.marche.it), e attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA) , gli ordini e i collegi professionali convenzionati.

**IL DIRIGENTE**  
**(Avv. Cristina Martellini)**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**Normativa e atti di riferimento**

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;



Luogo di emissione	Numero: 40/S10	Pag. <b>3</b>
Ancona	Data: 12/02/2010	

- Decisione della Commissione Europea C (2008) 724 del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche.
- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 100 del 29/07/2008 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005";
- Nota Commissione Europea ARES (2009) 201586 del 22 luglio 2009 di approvazione di alcune modifiche al PSR Marche
- DGR 2214 del 28/12/2009 Regolamento CE1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 133 e 3.1.1. Sottomisura b) azioni c e d – modifiche e rettifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1384/08 e alla DGR 1446/09.
- DGR n. 773 del 11/06/2008: "Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013" e ulteriori indicazioni per l'attuazione del PSR 2007/2013;
- DDS 194/S10 del 03/07/2009 manuale delle procedure dell'autorità di gestione – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura;
- DDS 328/S10 del 22/10/2009 – PSR Marche 2007-2013 chiarimenti relativi alle procedure di presentazione delle domande.
- DDS 434/S10 del 30/12/2009 – Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse III° – Bando Misura 3.1.1. Sottomisura b) - Azione d) Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili
- DGR 251 del 09/02/2010 Regolamento CE1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 111, 122, 125, 211, 212, 214, 221, 511, accordi agro ambientali d'area e filiere locali – modifiche e rettifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR 1446/09 ed alla DGR 2214/09.

### **Motivazioni ed esito dell'istruttoria**

Con DGR n 251 del 09/02/2010 sono state apportate tra le altre delle modifiche alle disposizioni attuative definite con la DGR 2214 del 28/12/2009 "Regolamento CE1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 133 e 3.1.1. Sottomisura b) azioni c e d – modifiche e rettifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1384/08 e alla DGR 1446/09", conseguentemente alle determinazioni della Commissione nella valutazione delle modifiche del PSR del luglio 2009 ed in base a delle considerazioni effettuate dopo l'esperienza del bando per la Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili del Piano di Azione Bieticolo saccarifero PABS.

In particolare la DGR 251/2010 ha apportato alcuni emendamenti all'allegato alla DGR 2214/09 che vengono di seguito descritti e motivati.

Le modifiche di cui sopra devono essere recepite con apposito atto del Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca per adeguare il bando approvato con DDS 434/S10 del 30/12/2009 – Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse III° – Bando Misura 3.1.1. Sottomisura b) - Azione d) Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili.

- La dotazione finanziaria aggiuntiva indicata al punto 2.2 *Le assegnazioni per le azioni dell'Asse III dell'allegato alla DGR 2214/09*, derivata dalle risorse provenienti dall'Health Check della PAC viene diminuita di 500.000,00 in quanto si prevede una adesione non elevata delle aziende alla misura essendo la stessa limitata dal fattore del reperimento dell'80% della biomassa in ambito aziendale. La dotazione complessiva di € 4.500.000,00 per la misura può garantire il fabbisogno potenziale



Luogo di emissione	Numero: 40/S10	Pag.
Ancona	Data: 12/02/2010	<b>4</b>

degli impianti aziendali previsti anche tenendo presente la esperienza della misura 311b del PABS.

- Al punto 4.2.2.2 *Condizioni di accesso*, paragrafo *Caratteristiche del beneficiario* del suddetto allegato, vengono inserite fra i beneficiari anche le associazioni temporanee di impresa (ATI), costituite da imprenditori agricoli singoli o associati. Questa possibilità permetterà una ulteriore forma di associazionismo fra imprese agricole, oltre a quelle già previste come le società Cooperative, le srl e le spa, per la realizzazione di impianti energetici aziendali ed interaziendali.

Nel bando si ritiene opportuno specificare che nel caso di aziende associate costituite tra agricoltori (ATI, cooperative, consorzi, Srl, Spa, ), nel fascicolo aziendale della società o ATI devono essere inserite soltanto le particelle dove è ubicato l'impianto. Le particelle delle aziende appartenenti alla forma societaria sulle quali verrà prodotta e raccolta la biomassa, dovranno risiedere nel fascicolo di ciascuna azienda per la eventuale verifica;

- Al punto 4.2.2.2 *Condizioni di accesso*, al paragrafo *L'investimento deve risultare immediatamente cantierabile*, la DGR in parola prevede che nel caso l'investimento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA), i beneficiari devono consegnare l'esito positivo della valutazione stessa entro il termine ultimo di 120 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda. Questo emendamento è stato necessario in quanto la Legge finanziaria regionale LR 31 del 22/12/2009 ha introdotto l'obbligo di verifica di impatto ambientale per tutti gli impianti a biomassa. Pertanto trattandosi di un procedimento al quanto complesso, pur se verrà semplificato per i piccoli impianti, è necessario prevedere un tempo più lungo per la presentazione dell'esito della VIA, che in ogni caso dovrà essere inferiore al tempo limite previsto dell'intero procedimento di ammissibilità e di approvazione della graduatoria determinato dalla DGR 773/08 in 120 giorni. Si propone per quanto sopra di prevedere nel bando un periodo inferiore ai 120 gg in modo da dare la possibilità agli uffici di predisporre la graduatoria entro il limite massimo stabilito dalla richiamata DGR 773/08. Sempre nel bando per evitare disguidi si ritiene necessario indicare l'orario ed il giorno ultimo di consegna sia dell'esito della VIA sia del titolo di abilitazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto energetico.

Sempre in relazione alla cantierabilità dell'investimento si ritiene necessario aggiungere al punto 7.1 del bando una specifica rispetto alla documentazione da presentare ed ai tempi da rispettare.

- Al punto 4.2.2.7 *Criteri di priorità per la selezione dei progetti* la tabella **TIPOLOGIA DELLE PRIORITA' ORDINALI** è stata emendata, come evidenziato, per errori formali e per una migliore comprensione delle categorie di impianti che fanno parte delle tre priorità ordinali previste.

<b>TIPOLOGIA DELLE PRIORITA' ORDINALI</b>	
<b>1</b>	Possiedono priorità 1: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ impianti di biogas per la produzione di elettricità e calore;</li><li>▪ impianti per la produzione di calore o elettricità e calore con caldaie a legna di piccole/medie dimensioni(&lt; 250 KWe);</li></ul>



Luogo di emissione	Numero: 40/S10	Pag.
Ancona	Data: 12/02/2010	<b>5</b>

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ impianti per la produzione di biocombustibili (pellets).</li></ul>
<b>2</b> Possiedono priorità 2: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ impianti <b>olio-energia</b> per la produzione di elettricità e calore e produzione di pannello zootecnico;</li><li>▪ impianti per la produzione di elettricità o elettricità e calore con caldaie che utilizzano prodotti ligneo/cellulosici con impianti di medio/grandi dimensioni, <b>anche attraverso la tecnica della pirogassificazione</b> (&gt; 250 KWe).</li></ul>
<b>3</b> Possiedono priorità 3: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ altri impianti;</li></ul>

Nel bando si ritiene opportuno specificare che gli “impianti per la produzione di calore uguali o superiori a 250 kWe rientrano nella priorità ordinale n. 2 della tabella riportata sopra.

In relazione alla delibera suddetta le strutture competenti della Regione Marche hanno predisposto le modifiche ed integrazioni al bando contenute in nell'allegato 1 del presente decreto, che ne è parte integrante e sostanziale, per le quali si propone l'approvazione da parte del Dirigente del servizio.

Oltre alle modifiche si ritiene opportuno l'approvazione di alcuni chiarimenti per una migliore comprensione del bando ed una sua più lineare applicazione che vengono riportati nell'allegato 2 anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si ritiene altresì confermare la data di scadenza delle domande di aiuto al 15 aprile 2010 e di prorogare il caricamento della domanda sul sistema SIAR, già determinato con il suddetto DDS434/09, al 15 febbraio 2010, per dare la possibilità di adeguare il sistema informativo alle modifiche apportate.

### **Proposta**

Per le motivazioni esposte si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse III° – RETTIFICA Bando Misura 3.1.1. Sottomisura b) - Azione d) Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*(Dr. Andrea Bordoni)*

**- ALLEGATI -**



Luogo di emissione	Numero: 40/S10	Pag.
Ancona	Data: 12/02/2010	<b>6</b>



## REGIONE MARCHE

### ALLEGATO 1

#### **RETTIFICA** **BANDO PUBBLICO** Misura 3.1.1.

Sottomisura b) - Diversificazione delle attività  
delle aziende agricole ed avvio di nuove attività -

Azione d) Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili di potenza massima di 1 MW elettrico

### **Modifica del Bando approvato con DDS 434/S10 del 30.12.2009**

Al punto 1.4 del bando paragrafo **BANDO SUBCONDICIO** viene sostituito il contenuto del 6° pallino con il seguente:

- **Dotazione finanziaria aggiuntiva di 2.500.000,00 euro**

Al punto 3.2 **BENEFICIARI** al primo paragrafo dopo le parole "La domanda di aiuto, ai sensi del presente bando, può essere presentata dalle imprese agricole singole e associate di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché dai membri della famiglia agricola, Viene definito membro della famiglia agricola, un componente del nucleo familiare così come risultante dall'anagrafe civile del Comune di residenza della famiglia stessa." viene aggiunto il seguente paragrafo.

**Sono ammesse anche associazioni temporanee di imprese (ATI), costituite da imprenditori agricoli singoli o associati o da un membro della famiglia agricola di cui sopra.**

Sempre al punto 3.2 **BENEFICIARI** dopo le parole "I soggetti abilitati dalla Regione Marche al caricamento delle domande sul sistema informativo regionale rispondono sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità di tale operazione ai sensi delle specifiche convenzioni stipulate con la Regione Marche per l'attività in questione" viene aggiunto il seguente paragrafo.

**Nello specifico caso di aziende associate costituite tra agricoltori (ATI, cooperative, consorzi, Srl, Spa, ), nel fascicolo aziendale della società o ATI devono essere inserite soltanto le particelle dove è ubicato l'impianto. Le particelle delle aziende appartenenti alla forma societaria sulle quali verrà prodotta e raccolta la biomassa, dovranno risiedere nel fascicolo di ciascuna azienda associata che dovrà metterle a disposizione per eventuali verifiche.**

Al punto 3.3.7 **Cantierabilità dell'investimento e autorizzazione alla costruzione ed esercizio** dopo la lettera c) viene aggiunta una lettera d) con il seguente contenuto:

**d) Nel caso l'investimento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA), i beneficiari devono consegnare l'esito positivo della valutazione stessa entro il termine ultimo di 110**



Luogo di emissione	Numero: 40/S10	Pag.
Ancona	Data: 12/02/2010	<b>7</b>

**giorni dalla scadenza della presentazione della domanda. Pertanto il beneficiario il cui impianto è soggetto a VIA se non consegnerà l'esito positivo della VIA entro le ore 13:00 del 03/08/2010 la domanda verrà dichiarata non ammissibile ed esclusa dalla graduatoria.**

La tabella del punto 6.1 **ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI** viene sostituita con la seguente:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA' ORDINALI	
<b>1</b>	Possiedono priorità 1: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ impianti di biogas per la produzione di elettricità e calore;</li><li>▪ impianti per la produzione di calore o elettricità e calore con caldaie a legna di piccole/medie dimensioni (&lt; 250 KWe);</li><li>▪ impianti per la produzione di biocombustibili (pellets).</li></ul>
<b>2</b>	Possiedono priorità 2: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ impianti olio-energia per la produzione di elettricità e calore e produzione di pannello zootecnico;</li><li>▪ impianti per la produzione di elettricità o elettricità e calore con caldaie che utilizzano prodotti ligneo/cellulosici con impianti di medio/grandi dimensioni, anche attraverso la tecnica della pirogassificazione (&gt; 250 KWe).</li></ul>
<b>3</b>	Possiedono priorità 3: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ altri impianti;</li></ul>

Il paragrafo 3) del punto 7.1 **ELENCO DOCUMENTAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA STESSA** viene riformulato come segue:

**3) Per la cantierabilità dell'investimento:**

- **Copia del permesso di costruire**
- **oppure copia della Dichiarazione di inizio attività edilizia riportante gli estremi di presentazione al competente Comune,**
- **oppure autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, nei casi previsti, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive disposizioni, normative e amministrative, regionali, per gli impianti che producono energia elettrica nei tempi indicati al punto 3.3.7 del bando.**
- **nel caso l'investimento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo della valutazione stessa nei tempi indicati al punto 3.3.7 del bando.**

Al capitolo 16. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** viene inserito un trattino con il seguente contenuto:

- **DGR 251 del 09/02/2010 Regolamento CE1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 111, 122,125, 211, 212, 214, 221, 511, accordi agro ambientali d'area e filiere locali – modifiche e rettifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR 1446/09 ed alla DGR 2214/09.**



Luogo di emissione  Ancona	Numero: 40/S10	Pag.  <b>8</b>
	Data: 12/02/2010	

## Allegato 2

### **CHIARIMENTI** **BANDO PUBBLICO** Misura 3.1.1.

Sottomisura b) - Diversificazione delle attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività -

Azione d) Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili di potenza massima di 1 MW elettrico

– Al Punto 2.1 **TIPOLOGIA D'INVESTIMENTO ED ENTITA' DELL'AIUTO**

La tipologia d'investimento lettera C (acquisto di impianti e attrezzature per la produzione e vendita di biocombustibili) si chiarisce che riguarda soltanto la produzione di pellets, in quanto, nell'asse 3 gli oli vegetali se prodotti devono essere utilizzati totalmente in azienda e non venduti. Se venduti l'azione rientra nella misura 1.2.1 (nel caso di azienda agricola) e/o 1.2.3 (nel caso di aziende di trasformazione) in quanto sia gli oli vegetali che il pannello sono considerati prodotti alimentari che rientrano nell'allegato I del trattato;

– Al punto 3.1 **AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO**

L'eventuale di Comuni appartenenti ai poli urbani (aree A) viene valutata in relazione al sito di realizzazione degli impianti e non al sito del centro aziendale (ad esempio se il centro aziendale è ubicato in area A ma l'impianto viene realizzato in un comune inserito nell'area C2, C3 e D, l'investimento è ammissibile);

– Al punto 3.3.2 **Dimostrazione dell'origine aziendale dell'80% della materia prima utilizzata e calcolo valori energetici**

I 30 km definiti come limite massimo di distanza sono intesi come distanza lineare. Tutte le fasi della filiera (dalla raccolta all'impianto compreso lo stoccaggio e la trasformazione) si devono svolgere all'interno dei 30 km. Il limite massimo è calcolato dal sito (particella) dove è ubicato l'impianto al confine del comune dove si raccoglie la biomassa. Il beneficiario è tenuto perciò a dare comunicazione del comune dove è ubicato il terreno più lontano da cui si approvvigiona;

– Al punto 6.1 **ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

In relazione alla tabella **TIPOLOGIA DELLE PRIORITA' ORDINALI**, si precisa che gli "impianti per la produzione di calore uguali o superiori a 250 kWe rientrano nella priorità ordinale n. 2 indicata nella richiamata tabella.